

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 2 in data 13.02.2015

Svolgimento servizi cimiteriali in regime di libero mercato previo accreditamento, e con possibilità di valenza concessoria ai sensi art. 30 D. Lgs. n. 163/2006.

Relazione ai sensi art. 34 comma 20 D. L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

Lo svolgimento dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali va efficientato tenendo conto delle disposizioni in regime di libero mercato.

In proposito si richiama l'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, il quale stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Pur in presenza di un servizio i cui contenuti e valori economici risultano di contenuto molto modesto (max 10 servizi cimiteriali/anno, intesi come inumazione/tumulazione), si rende necessario tuttavia procedere nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la fornitura di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I servizi risultano essere i seguenti:

- inumazioni e tumulazioni
- esumazioni ed estumulazioni
- traslazione salme e resti mortali
- operazioni conseguenti a rottura casse
- raccolta e conferimento in appositi contenitori dei rifiuti cimiteriali prodotti dalla propria attività secondo le prescrizioni e le norme vigenti in materia

Il valore dei servizi è quantificabile in via presunta, annualmente, in euro 700,00 (settecento).

Il Comune di Bellino non dispone di personale proprio dipendente, né a tempo pieno né a tempo parziale, che possa essere adibito in via continuativa (come disponibilità per i servizi) a tali operazioni. Va inoltre tenuto conto della situazione geografica del Comune, ubicato ad

oltre 1600 metri di altitudine, e con difficoltà particolari essenzialmente durante i mesi invernali. Ciò di fatto impedisce la gestione in amministrazione diretta dei servizi cimiteriali. Per garantire le attività il comune si avvale di soggetti esterni attraverso affidamento di servizi.

I servizi cimiteriali come sopra individuati, data la loro indispensabilità, necessitano di assolute garanzie di intervento in termini certi e rigorosamente stabiliti dalle norme igienico sanitarie (– RD 1265/1934 e DPR n. 285/1990). Sussiste pertanto la assoluta necessità di una organizzazione stabile a cui fare riferimento per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, in grado di garantire gli interventi con la più totale tempestività.

Occorre peraltro anche tener conto di quell'utenza che non ritenga di scegliere uno o l'altro operatore economico accreditato, demandando al Comune l'individuazione del prestatore di servizi; per questi particolari casi, il Comune ritiene opportuno disporre che, a turno, gli operatori economici accreditati provvedano ad espletare i servizi, applicando tariffe tipo da comunicare preventivamente al Comune; la turnazione inoltre assicurerebbe equa parità di trattamento per gli operatori economici; i costi per tali servizi verrebbero corrisposti direttamente alle imprese; in tale contesto, l'operatore economico di volta in volta individuato assumerebbe la veste di concessionario, ai sensi dell'art. 30 del D L.gs n. 163/2006.

Pare opportuno che per gli interventi che rientrano nella sfera dei servizi cimiteriali si renda opportuno, in quanto più efficace ed efficiente, ed in conformità alla normativa comunitaria sul libero mercato, assicurare possibilità di accesso al servizio, mediante accreditamento degli operatori economici interessati che, su libera scelta dell'utente, potranno provvedere allo svolgimento di tali servizi. Data la modesta entità dei servizi, questo non determinerà problematiche particolari, quali la possibilità che un eccessivo numero di soggetti operi nel cimitero, per cui non sarà difficile controllare che le attività cimiteriali si svolgano nel rispetto dei principi normativi e regolamentari previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Il rapporto economico e contrattuale, ad ogni effetto, intercorrerà tra il privato utente e l'operatore economico, senza coinvolgimento del Comune, che si limiterà a verificare che l'operatore sia accreditato.

Non si prevedono compensazioni a favore di alcuno.

Occorrerà che nel caso in cui gli operatori economici svolgano anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria prevista dall'art. 8 della legge 10.10.1990 n. 287, richiamata dalla L.R. 3.8.2011 n. 15 e dal regolamento regionale 8.8.2012 n. 7/R.